

Attenzioni per la sosta

- Lasciare il veicolo in sosta con tutte le utenze chiuse per evitare, come purtroppo succede, di trovarlo in preda alle fiamme e/o carbonizzato.
- Scalini e finestre possono essere aperti ma devono essere subito chiusi. L'articolo 157 del Codice della Strada vieta l'aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli utenti della strada. Vale ricordare che un automobilista fu condannato a 6 mesi perchè aveva omesso di assicurarsi che l'apertura dello sportello non costituisse pericolo per gli altri utenti della strada.
- È vietato il sostare per un tempo superiore alle 24 ore nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza, delle autostrade e strade extraurbane principali, come previsto dall'articolo 175 del Codice della Strada.
- È vietato campeggiare su strade e autostrade come previsto dagli articoli 175 e 185 del Codice della Strada.
- Il porre zeppe sotto le ruote e/o aprire i piedini stazionamento può attivare contravvenzione anche se l'articolo 158 del Codice della Strada non lo vieta esplicitamente.

Tendalino

Premesso che

- l'autocaravan vede una limitata differenza tra tara e peso complessivo (critica se si prendono in esame detti valori per i singoli assi),
 - sussistono responsabilità a carico del proprietario e del conducente,
- si consiglia di far effettuare l'installazione da una officina specializzata che rilasci, insieme alla fattura, la descrizione dell'articolo, le misure, il peso, il tipo di costruzione, ecc.... nonché la dichiarazione attestante la corretta esecuzione dei lavori.

Verificare nella polizza assicurativa del veicolo i massimali a copertura in caso di danni provocati a cose e/o persone per lo sgancio e/o l'ingombro.

Circolare prot. 1823/M360

Roma 14 maggio 2002 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici

Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

“Diversi Uffici provinciali hanno segnalato insistenti richieste di aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'art. 78 del Codice della Strada, per l'applicazione di tende parasole lateralmente agli autocaravan, ad una altezza da terra superiore a 2,00 m. In merito si osserva quanto segue.

L'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi è regolamentata dalla direttiva quadro 98/14/CF del 6 febbraio 1998, recepita con Decreto Ministeriale del 4 agosto 1998.

Tale direttiva, all'appendice 1, dell'allegato XI, annovera, tra le direttive obbligatorie per gli autocaravan, la direttiva 74/483/CE, concernente le sporgenze esterne dei veicoli a motore che, tuttavia, non si applica alle parti di superficie esterne dei veicoli al di sopra di 2,00 m. di altezza.

In assenza di una specifica regolamentazione europea, le tende parasole, installate lateralmente ad un'altezza superiore a 2,00 m., devono considerarsi parte del carico, della cui corretta sistemazione, ai sensi dell'articolo 164 del Codice della Strada, sono responsabili il conducente ed il proprietario del veicolo.

Per quanto sopra, non ricorre l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada.” F.to Direttore Generale - Dr. Giorgio Berruti.